

STATUTO
ASSOCIAZIONE
"Acqua nel Sahel - ETS"

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione "Acqua nel Sahel - Ente del Terzo Settore" in breve siglabile "Acqua nel Sahel - ETS"; essa potrà assumere personalità giuridica riconosciuta secondo la legge.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Art. 2 SEDE

Essa ha sede in Pinerolo, via Vescovado n. 1, con possibilità di rappresentanze locali in altri paesi.

Art. 3 SCOPI E FINALITA'

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al sopra citato articolo 5, opera nel seguente ambito:

"u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo"

L'associazione opera sia in Italia che all'estero; i soci e componenti degli Organi associativi svolgeranno le loro funzioni a titolo volontario e gratuito.

In particolare, essa si propone di:

- a) promuovere la realizzazione di progetti rivolti all'approvvigionamento idrico nelle terre del Sahel nella convinzione che l'acqua debba essere considerata un fondamentale diritto umano ed uno strumento essenziale per la dignità di ogni essere umano, contribuendo così a combattere povertà ed ignoranza derivanti dalle pessime condizioni di vita di chi è lasciato nell'indigenza;
- b) raccogliere fondi e beni materiali da persone singole, enti pubblici e privati per sostenere, promuovere, sviluppare, creare e gestire progetti volti a migliorare le condizioni di vita materiale, spirituale e sociale delle popolazioni del Sahel in particolare nel territorio del Burkina Faso, anche in collaborazione con organismi internazionali, Enti ed Organizzazioni non Governative;
- c) promuovere iniziative pubbliche di sensibilizzazione all'aiuto umanitario realizzando altresì attività informative e formative destinate all'opinione pubblica;
- d) sostenere la realizzazione di strutture di approvvigionamento idrico realizzate non solo in funzione delle esigenze di utilizzo per il ristoro e l'igiene della persona, ma anche per scopi agricoli, artigianali e imprenditoriali, così favorendo lo sviluppo auto sostenibile attraverso il

lavoro e la dignità della vita quotidiana;

e) promuovere la nascita in loco di cooperative di lavoro nei settori artigianali, alimentari e agricoli;

f) promuovere campi di lavori, scambi ed esperienze di dialogo interculturale senza distinzione tra culture, confessioni religiose, luoghi di provenienza;

g) promuovere la progettazione e la realizzazione di presidi abitativi, scolastici e sanitari e opere ad essi direttamente connesse; finanziare borse di studio e sostegni alle attività artigianali.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

Art. 4 FINANZA E PATRIMONIO

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione potrà avvalersi dei seguenti mezzi:

a) quota associativa; essa non è trasmissibile;

b) contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali e di ogni altro Ente ed Organismo civile o religioso, nazionale o internazionale;

c) erogazioni volontarie di associati o terze persone fisiche o enti;

d) donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili, liberalità di ogni tipo;

e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione;

f) rendite del proprio patrimonio e proventi anche occasionali da manifestazioni di ogni tipo e genere.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le modalità di cui all'articolo 20 del presente statuto, nel rispetto dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.lgs. 117/2017. L'organo di amministrazione deve documentare nel bilancio, con le modalità previste a seconda della forma di bilancio adottata, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dall'Associazione. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il

bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 5 SOCI

Dell'Associazione fanno parte:

- a) soci ordinari, compresi di diritto i soci fondatori;
- b) soci onorari;
- c) soci benemeriti.

Possono diventare soci dell'associazione, senza alcuna discriminazione di sesso, religione, cittadinanza, tutti coloro che ne facciano richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Ogni socio maggiore d'età ha diritto ad essere eletto membro del Consiglio Direttivo.

Tutti i membri dell'associazione partecipano alla vita associativa in modo durevole e continuativo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione ove prevista.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

Sono soci onorari coloro che per l'alto prestigio o per merito, vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci benemeriti coloro che per l'opera svolta a favore dell'Associazione o per la munificenza alla stessa rivolta, vengono definiti come tali dal Consiglio di Direttivo.

I soci onorari e i soci benemeriti sono dispensati dall'obbligo del pagamento della quota associativa annua.

Art. 6 ESCLUSIONI E RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, con delibera del Consiglio Direttivo, che deve essere ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile, può

essere escluso il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- c) svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione;
- d) non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o negli eventuali regolamenti oppure nelle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Nei casi indicati dalle lettere d) e e) il socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo dopo trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il socio può recedere in qualunque momento mediante preavviso da inviarsi a mezzo raccomandata A.r. al Presidente dell'Associazione.

La riservatezza dei dati personali dei soci sarà garantita ai sensi delle legislazione vigente.

Art. 7 DIRITTO DI VOTO

Tutti i soci hanno diritto di voto e nei termini di legge é ammessa la delega ad altro socio, con il limite di non più di due deleghe alla stessa persona, è inoltre ammesso il voto per corrispondenza o tramite supporto elettronico o digitale o in collegamento video - audioconferenza.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il voto del socio minorenne sarà esercitato da chi ne detiene la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8 ORGANI ASSOCIATIVI

Fanno parte dell'Associazione:

- a) il Presidente onorario (facoltativo)
- b) i soci ordinari, gli onorari e i benemeriti.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Presidente Onorario (facoltativo);
- e) il Collegio dei Revisori (facoltativo);

Art. 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea é formata da tutti i soci e, a puro titolo esemplificativo, potrà approvare il bilancio consuntivo ed esprimere motivato parere sul bilancio di previsione, deliberare sulle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, sullo scioglimento dell'Associazione e, in genere, su ogni argomento che riguardi in maniera fondamentale la vita e l'indirizzo dell'Associazione.

Art. 10 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Essa è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, mediante avviso scritto inviato, per corrispondenza o tramite supporto elettronico o digitale, ad ogni singolo socio almeno sette giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che potrà essere fissata anche lo stesso giorno, trascorsa almeno un'ora dalla prima

convocazione.

E' inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta

L'Assemblea é convocata per l'approvazione del Rendiconto di gestione e per la conoscenza del Bilancio di previsione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, quando occorra, per l'elezione del Consiglio Direttivo e per la discussione di eventuali argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Rendiconto di gestione ed il Bilancio di previsione devono essere depositati in copia, presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima di quello in cui é convocata l'assemblea.

I Bilanci sociali sono consultabili da chiunque ne abbia interesse e ne faccia motivata istanza. Le copie richieste sono realizzate a cura dell'Associazione e a spese del richiedente.

L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza) che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto.

Art. 11 LAVORI ASSEMBLEARI

L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori, concede e toglie la parola, mantiene l'ordine e può espellere coloro che turbino il regolare andamento della riunione; per ogni altra sanzione il Presidente deve investire il Consiglio Direttivo.

Art. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei partecipanti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo é formato da almeno tre membri, soci o non soci, nominati dall'Assemblea che all'atto della nomina ne determinerà il numero globale sempre dispari.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti alla scadenza del mandato per una sola volta; comunque la durata in carica non potrà essere superiore a 6 anni consecutivi, salvo casi eccezionali debitamente motivati.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o un altro consigliere convocherà l'Assemblea per eleggere un nuovo amministratore.

In caso di dimissioni della maggioranza degli amministratori in carica decade l'intero Consiglio Direttivo.

Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo delibererà l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci; delibererà sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci, che dovranno di norma svolgere le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del loro mandato.

Art. 15 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina i Consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente nonché il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione possibilmente una volta al semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedono almeno due consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate per lettera inviata a mezzo posta, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, o in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima della seduta o con messaggio telefonico.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sui verbali consiliari. Soltanto il Consiglio, ha facoltà di rendere pubbliche quelle iniziative per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

La riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza) che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio partecipano di diritto i revisori dei conti, senza voto.

Il Segretario dovrà operare con la diligenza del buon padre di famiglia, dando conto mensilmente al Consiglio dei movimenti economici al fine di programmare tempestivamente le opere da realizzare e le attività da svolgere. Dovrà dare riscontro ai benefattori delle offerte ricevute.

Art. 16 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di sua assenza o impedimento gli stessi poteri del Presidente spettano al Vice Presidente.

Nei confronti dei terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (OVE SE NE DELIBERI LA COSTITUZIONE)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea che durano in carica quanto il Consiglio di Direttivo. Elege al suo interno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione scritta anche di un solo socio.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

ARTICOLO 18 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ARTICOLO 19 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi anche di volontari nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto degli art. 17 e 18 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e l'Associazione ha l'obbligo di assicurarli.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro

attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ARTICOLO 21 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Visto per inserzione e deposito.

Pinerolo li, due novembre duemilaventitre.

F.TI: Roberto GIUGLARD
 Federico OCCELLI Notaio

Copia conforme all'originale formata e sottoscritta a norma di legge.
Impiega numero pagine 19 (diciannove)
Pinerolo, li 14 novembre 2023

